



COMUNE DI  
MONTE SAN PIETRO



COMUNE DI  
VALSAMOGGIA



COMUNE DI  
ZOLA PREDOSA



# RUE

## VARIANTE 2016

conseguente la Variante 2015 al PSC  
(L.R. 24 marzo 2000 n. 20 – art. 29)

### Decisione sulle osservazioni presentate dagli Enti

Adozione:

Monte S. Pietro: Del. CC. n. 100 del 28/12/2016  
Valsamoggia: Del. CC. n. 123 del 20/12/2016  
Zola Predosa: Del. CC. n. 90 del 28/12/2016

Approvazione:

ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE AREA BAZZANESE  
Presidente del Comitato di Pianificazione Associata: Stefano FIORINI

**Comuni**

Monte San Pietro  
Valsamoggia  
Zola Predosa

**Sindaci**

Stefano RIZZOLI  
Daniele RUSCIGNO  
Stefano FIORINI

**Assessori**

Stefano RIZZOLI  
Daniele RUSCIGNO  
Stefano FIORINI

**Responsabile di Progetto**

Marco LENZI (Ufficio di Piano Area Bazzanese)



Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia  
UFFICIO DI PIANO ASSOCIAZIONE AREA BAZZANESE  
c/o Comune di Zola Predosa - Piazza della Repubblica 1 - 40069 ZOLA PREDOSA (BO)

|                         |
|-------------------------|
| <b>GRUPPO DI LAVORO</b> |
|-------------------------|

**Ufficio di Piano Area Bazzanese**

Marco LENZI (Responsabile di progetto)  
Gianluca GENTILINI (SIT - elaborazioni cartografiche)  
Simona CILIBERTO (Elaborazione dati e ricerche)  
Elisa NOCETTI (Elaborazione dati e ricerche)

**Commissione Tecnica di Coordinamento**

Alberto CAULA (Comune Monte S. Pietro)  
Federica BALDI (Comune Valsamoggia)  
Simonetta BERNARDI (Comune Zola Predosa)

**Sommario**

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Parte I</b> .....  | <b>4</b>  |
| Osservazioni presentate dall'AUSL .....   | 4         |
| <b>Parte II</b> .....   | <b>6</b>  |
| Osservazioni presentate da ARPAE.....   | 6         |
| <b>Parte III</b> .....  | <b>7</b>  |
| Osservazioni presentate da IBC - Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali .....      | 7         |
| <b>Parte IV</b> .....   | <b>8</b>  |
| Osservazioni presentate dal Distretto Idrografico del Fiume PO .....                            | 8         |
| <b>Parte V</b> .....  | <b>9</b>  |
| Osservazioni presentate dal Consorzio Bonifica Renana.....                                      | 9         |
| <b>Parte VI</b> .....   | <b>10</b> |
| Osservazioni presentate dal Consorzio Bonifica Burana .....                                     | 10        |
| <b>Parte VII</b> .....  | <b>11</b> |
| Osservazioni presentate dal Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale .. | 11        |

## Parte I

### Osservazioni presentate dall'AUSL

Relativamente alla variante all'articolo 3.6.7, e in specifico al comma 7 si prende atto favorevolmente delle previsione ritenendo anzi auspicabile un approfondimento anche in merito a possibili ricadute. Si ritiene, infatti, in linea di massima che un impianto a biomasse (per quanto formalmente non classificabile come industria insalubre) può avere delle ricadute negative sia in termini di emissioni, sia in termini di rumore, nonché essere occasione di rischio (incendio o altro).

#### **Riscontro:**

Si prende atto di quanto sopra riportato.

Non si è riscontrato il dichiarato nuovo articolo 3.6.8.

#### **Riscontro:**

L'art. 3.6.8, erroneamente non riportato nella documentazione trasmessa per l'acquisizione del parere, è disposizione transitoria che esplicita il rispetto delle norme di cui alla LR 19/2003 in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico fino al completo adeguamento del RUE con l'adozione del PRIC (Piano della Luce) da parte dei Comuni. Di seguito si riporta il testo di detto articolo:

*“Art. 3.6.8 - Norme in materia di inquinamento luminoso e di risparmio energetico*

- 1. Fino all'adeguamento del RUE alle disposizioni dell'art. 4 della L.R. 29 settembre 2003 n. 19 “Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico” gli impianti esterni di Illuminazione, sia pubblici che privati, sono soggetti alle disposizioni della stessa L.R. 19/2003 nonché della “Terza direttiva per l'applicazione dell'art. 2 della Legge Regionale 29 settembre 2003 n. 19 recante: Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico”, approvata D.G.R. n. 1732 del 12 novembre 2015.”.*

Relativamente alla variante all'articolo 4.6.10.e all'articolo 8 quater (vedi anche tavola VS.RUE.1.d e VS.RUE.2d2, nonché tavole MP.RUE.1n e MP.RUE.2f1) si rimanda alle osservazioni già formulate sul PSC in merito Campo Volo di Monteveglio e al Centro Cinofilo.

#### **Riscontro:**

Analogamente si riporta il riscontro fornito in relazione alle osservazioni formulate alla Variante al PSC:

In relazione al “Centro cinofilo”:

*“In relazione alla previsione sopra riportata si precisa che a corredo della documentazione della Variante è stata prodotto Rapporto di VAS-ValSAT corredato dalla specifica documentazione previsionale di Impatto Acustico di cui si riporta la conclusione:*

*“Alla luce dei dati analizzati, l'intervento di realizzazione del nuovo centro cinofilo in località Chiesa Nuova con accesso da via Irma Bandiera a Monte S. Pietro risulta acusticamente compatibile e risponde a tutte le vigenti normative nazionali, regionali e comunali sull'inquinamento acustico ambientale.”*

*Le valutazioni pervenute da ARPAE (riportate al capitolo seguente) hanno evidenziato la compatibilità dell'intervento alle disposizioni vigenti in materia.*

*Nella fase attuativa l'intervento è evidente che dovrà essere rispettato, fra gli altri, l'art. 63 del Regolamento di Igiene per quanto applicabile.”.*

In relazione al “Campo Volo”:

*“Anche per la previsione sopra riportata a corredo della documentazione della Variante è stata prodotto Rapporto di VAS-ValSAT corredato dalla specifica documentazione previsionale di Impatto Acustico le cui conclusioni attestano la compatibilità degli interventi dal punto di vista acustico.*

*Le valutazioni pervenute da ARPAE (riportate al capitolo seguente) analogamente hanno evidenziato la compatibilità dell'intervento alle disposizioni vigenti in materia.”.*

In merito all'articolo 4.6.6. modificato si rimanda alle valutazioni già formulate per la variante all'articolo 3.6.7.

**Riscontro:**

Si prende atto di quanto sopra riportato.

In merito all'articolo 4.6.16. in particolare alle attività di svago ed esercizio sportivo si ritiene opportuno /necessario un approfondimento in quanto potrebbero essere ricompresi anche attività a significativo impatto (quali discoteche o altro) che potrebbero essere impattanti dal punto di vista della popolazione.

**Riscontro:**

L'uso b10.4, che si ritiene sia quello a cui l'osservazione fa riferimento, *“Comprende aree a verde e a parco e relative attrezzature e opere di arredo; comprendono inoltre edifici e aree attrezzate per l'esercizio di pratiche sportive e ricreative a libera disposizione del pubblico”* (Elenco degli Usi - pag. 19 Norme di RUE). In esso non sono ricomprese “discoteche od altro” che rientrano nell'uso b14.1 o b14.2 in relazione all'impatto provocato sul contesto urbano.

Resta inteso per le varianti RUE Lago Masone e Villa Gandolfo che le attività ricreative non sono soggette a valutazione di impatto acustico, diversamente occorrerà un approfondimento.

**Riscontro:**

Si prende atto di quanto sopra riportato. Le attività previste all'interno sono generalmente attività a basso impatto e devono, comunque, rispettare i livelli di emissione previsti dal Piano di Classificazione Acustica (in ambedue i casi gli ambiti sono inclusi in classe III). E' evidente che qualora dovessero insediarsi attività che necessitano di valutazione di impatto acustico esse sarebbero tenute a fornire i dovuti approfondimenti.

Relativamente al RUE in linea generale si fanno comunque salvi i precedenti pareri

**Riscontro:**

Si prende atto di quanto sopra riportato.

## Parte II

### Osservazioni presentate da ARPAE

Si condivide il fatto che si tratti di modifiche necessarie e conseguenti alle modifiche al PSC oltre a correzione di errori materiali.

L'unica osservazione è relativa all'art. 4.6.10:

- Commi 4 bis e 8 quater si rimanda alle considerazioni riportate sulla variante al PSC per il centro cinofilo in loc. Chiesa Nuova e il Campo Volo a Monteveglio;
- Commi 8 bis e 8 ter, si concorda con AUSL che qualora le attività ricreative che si svolgeranno a Villa Gandolfo a Bazzano e al Lago Masone a Zola Predosa fossero tra quelle che necessitano di valutazione di impatto acustico occorrerebbe approfondimento.

#### Riscontro:

Si prende atto di quanto sopra riportato.

In relazione alle osservazioni formulate relative al "Centro Cinofilo" e al "Campo Volo" (Art. 4.6.10 commi 4bis e 8) si riporta il riscontro fornito in riferimento alle osservazioni formulate alla Variante al PSC:

#### *"CENTRO CINOFILO*

*Si prende atto di quanto riportato nel parere espresso. Le valutazioni effettuate sono tutte relative ad argomenti già trattati all'interno del Rapporto di VAS - ValSAT e per essi lo stesso documento individua gli interventi di mitigazione degli eventuali impatti che devono essere adottati e di cui le disposizioni della Variante al PSC ed al RUE hanno già tenuto conto.*

#### *CAMPO VOLO*

*Si prende atto di quanto riportato nel parere espresso. Le valutazioni effettuate sono tutte relative ad argomenti già trattati all'interno del Rapporto di VAS - ValSAT e per essi lo stesso documento individua gli interventi di mitigazione degli eventuali impatti che devono essere adottati e di cui le disposizioni della Variante al PSC ed al RUE hanno già tenuto conto.*

*Preme segnalare in particolare che in relazione alla tutela delle acque sotterranee viene già richiamato l'obbligo di rispetto dell'allegato O alle norme di PTCP in considerazione dell'inclusione dell'Ambito in terrazzo alluvionale ed in area di ricarica della falda.*

*Il rispetto delle disposizioni in materia di rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici e dell'obiettivo di qualità di cui al DPCM 8/7/2003 è già normato in via generale dalle Norme di PSC che richiede l'avvio della procedura citata qualora l'intervento ricada anche in parte all'interno delle Fasce di attenzione indicate dagli elaborati di PSC, che corrispondono, come evidenziato nel riscontro a specifica osservazione dell'AUSL (in precedenza riportato) "... alla "fascia di rispetto" definita dalla Direttiva Regionale per l'applicazione della LR 30/2000 di cui alla Delibera di G.R. 197/2001 per il perseguimento dell'obiettivo di qualità definito nel valore massimo di esposizione al ricettore di 0,2 microtesla ...".*

In relazione ai commi 8bis e 8ter dello stesso art. 4.6.10 si ribadisce quanto già riportato nel riscontro all'analogha osservazione formulata dall'AUSL:

*"Le attività previste all'interno sono generalmente attività a basso impatto e devono, comunque, rispettare i livelli di emissione previsti dal Piano di Classificazione Acustica (in ambedue i casi gli ambiti sono inclusi in classe III). E' evidente che qualora dovessero insediarsi attività che necessitano di valutazione di impatto acustico esse sarebbero tenute a fornire i dovuti approfondimenti."*

**Parte III****Osservazioni presentate da IBC - Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali**

L'Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali segnala , per gli aspetti di competenza dell'Istituto, di non aver nulla da segnalare in merito alla Variante 2015 al PSC e la Variante 2016 al RUE dell'Area Bazzanese.

**Riscontro:**

Si prende atto di quanto segnalato.

**Parte IV**  
**Osservazioni presentate dal Distretto Idrografico del Fiume PO**  
**Bacino Fiume Reno**

art. 4.6.14. si ritiene opportuno che la parte finale dell'ultimo comma riporti dopo "sistemazioni idrauliche delle acque pubbliche" l'indicazione "effettuate dagli Enti competenti". Si ritiene inoltre utile specificare che le modifiche di corpi idrici demaniali sono comunque soggette a parere dell'Autorità Idraulica competente così come previsto anche dall'art. 15 c. 11 delle Norme di PSTS-07.

**Riscontro:**

Si prende atto di quanto segnalato e si provvede ad integrare l'articolato come richiesto. Di conseguenza l'art. 4.6.14 viene ad essere così modificato:

*"Art. 4.6.14 - Depositi di materiali a cielo aperto - Installazione di strutture temporanee e precarie - Interventi di movimento di terra e modifica morfologica dei corpi idrici*

(...)

2. *Costituiscono interventi significativi di movimento di terra (MT), le opere che comportano modifiche morfologiche o altimetriche permanenti e significative di una porzione di suolo o di corpi idrici, senza peraltro comportare la realizzazione di costruzioni: ad esempio scavi, reinterri e rilevati, realizzazione, soppressione o modifica di fossi di drenaggio, opere di sistemazione idrogeologica, opere di rimodellazione di corsi d'acqua, scavi archeologici, e simili.*

*Non fanno parte di questi interventi le modifiche connesse con le attività produttive agricole, né quelle connesse con la coltivazione di cave e torbiere, né quelle connesse con le sistemazioni idrauliche delle acque pubbliche e con il consolidamento della stabilità dei versanti, effettuate dagli Enti competenti.*

*Ai fini dell'applicazione delle presenti norme, si definiscono significativi:*

- i movimenti di terra che comportano alterazioni medie della quota del suolo attraverso scavi e riporti superiori a m 0,50 rispetto al piano di campagna esistente;*
- le modifiche ai corpi idrici demaniali e fossi stradali che comportino deviazioni del tracciato o alterazioni della sezione che non rientrano tra le esclusioni previste al precedente paragrafo.*

*Gli interventi significativi di movimento di terra (MT) sono sottoposti a SCIA, salvo che si tratti di lavorazioni agricole del terreno o di modifiche connesse con le sistemazioni idrauliche delle acque pubbliche effettuate dagli Enti competenti, nel qual caso non sono sottoposti ad alcuna procedura. È fatta salva la disciplina sovraordinata del Vincolo Idrogeologico nonché quella contemplata dall'art. 15 comma 11 delle Norme del PSTS-07.*

(...)"

**Per quanto concerne in Bacino del Fiume Po:**

Lo stesso Ente in relazione al Bacino del Fiume Po ha segnalato che ritiene che sia la Regione a dover svolgere la valutazione di coerenza con il PAI (Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico) degli strumenti urbanistici e la valutazione di coerenza con il Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po.

**Riscontro:**

Si prende atto di quanto segnalato.

## Parte V

### Osservazioni presentate dal Consorzio Bonifica Renana

Per il territorio di competenza si rilascia parere favorevole alla variante in oggetto a condizione che venga inserito all'interno delle norme del RUE, sia per l'ATP "Campo Volo" che per l'ATP "Golf Club"- centro cinofilo, il riferimento all'art. 20 del Piano Stralcio per il Torrente Samoggia e alla volumetria prescritta dallo stesso articolo.

#### **Riscontro:**

Si prende atto di quanto prescritto. Di conseguenza l'art. 4.6.10, commi 4bis e 8quater, delle Norme di RUE vengono così integrati:

*"4bis ATP GOLF CLUB - AREA B - Chiesa Nuova, comune di Monte San Pietro:*

*(...)*

*- Particolare attenzione dovrà essere posta al tema della permeabilità dei suoli al fine di consentire un'adeguata ricarica della falda, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 4.8 del PTCP e dell'art. 20 del PSTS-07. In sede attuativa devono essere definite le modalità per lo smaltimento delle ABC (acque bianche contaminate) e delle ABNC (acque bianche non contaminate), individuando la destinazione più opportuna in relazione alla tipologia dell'intervento e alle condizioni di contesto; gli scarichi di acque di origine meteorica dovranno immettersi, previo parere degli Enti competenti, in corpo idrico superficiale; saranno comunque da privilegiare soluzioni tecniche che consentano riutilizzi delle acque meteoriche per usi non potabili a servizio dell'intervento.*

*(...)*

*8quater ATP Campo Volo di Monteveglio:*

*(...)*

*Ai fini del controllo degli apporti d'acqua l'intero ambito dovrà essere considerato come appartenente all' "Ambito di controllo degli apporti d'acqua in pianura", ai sensi dell'art. 4.8 del PTCP. Di conseguenza è sottoposto alle disposizioni dello stesso art. 4.8 e dell'art. 20 del PSTS-07.*

*(...)"*

## Parte VI

### Osservazioni presentate dal Consorzio Bonifica Burana

In merito ai Canali e alle opere di competenza (Canali denominati “Scolo Finaletto” e “Canal Torbido” posti ad ovest del Torrente Samoggia) si chiede di dare evidenza, all’interno degli strumenti di pianificazione, alle seguenti prescrizioni:

- è necessario mantenere libera da ostacoli di qualsiasi natura una fascia di rispetto della larghezza di 5 metri esterna a ogni sponda o dal piede dell’argine, al fine di consentire interventi di manutenzione con mezzi meccanici. E’ inoltre vietata la costruzione di edifici per una fascia di larghezza pari a 10 metri esterna a ogni sponda o dal piede dell’argine;
- nella realizzazione di interventi di nuova urbanizzazione o di interventi che portano alla trasformazione del suolo da permeabile in impermeabile dovrà essere applicato, per la gestione delle acque meteoriche, il principio dell’invarianza idraulica. Per tali interventi sarà necessario interpellare lo scrivente Consorzio in qualità di autorità idraulica competente.

#### **Riscontro:**

Si prende atto di quanto sopra riportato.

In relazione a ciò si riporta il riscontro fornito in riferimento alle medesime osservazioni alla Variante al PSC:

*“Si prende atto di quanto prescritto. In relazione al primo punto si evidenzia che già ora le disposizioni di PSC, all’art. 2.20, danno evidenza del dovuto rispetto delle disposizioni di cui all’art. 96 del R.D. 523/1904 e s.m.e i. da cui discendono le limitazioni citate. Il principio dell’invarianza idraulica richiamato nel parere è già contenuto nell’articolato delle norme di RUE (art. 3.7.2 commi 2 e 3) e si applica agli ambiti di nuovo insediamento e comunque per le aree ancora non urbanizzate. Analogamente in tale articolato viene previsto l’interessamento dell’autorità idraulica competente con la quale devono essere concordati i criteri di gestione delle acque meteoriche.”.*

**Parte VII**  
**Osservazioni presentate dal Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia  
Orientale**

Verificato che le modifiche introdotte risultano conformi alle Norme di Attuazione del Piano Territoriale del Parco Regionale dell'Abbazia di Montevoglio, si esprime parere favorevole ai sensi dell'articolo 5 comma 1 delle Norme medesime.

**Riscontro:**

Si prende atto di quanto sopra riportato.